



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
BASILICATA**

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO INTERSTRUTTURA IN PAESAGGIO, AMBIENTE E VERDE URBANO

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata, disciplina l'organizzazione e le procedure di funzionamento del Consiglio di Corso di Studio (CdS) in Paesaggio, Ambiente e Verde Urbano (di seguito denominato PAVU) del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali (DAFE) di seguito denominato Dipartimento ed attivato con D.R. 505 del 07/08/2024. CdS interstruttura con il Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale (DIUSS).

Articolo 2

Composizione e funzionamento delle sedute del Consiglio di corso di studio

1. Il Consiglio di corso di studio è costituito:

- a) dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti ai Dipartimenti DAFE e DIUSS e titolari di insegnamenti o di moduli di insegnamento del corso di studio.
- b) dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti ad altre strutture dell'Ateneo ed incardinati su insegnamenti del CdS;
- c) dai titolari di insegnamenti o di moduli di insegnamento del CdS non appartenenti al Dipartimento e non incardinati su insegnamenti del CdS che partecipano alle adunanze senza diritto di voto e pertanto non concorrono alla determinazione del quorum per la validità delle medesime adunanze;
- d) da una rappresentanza degli studenti, secondo quanto riportato nello Statuto. I rappresentanti degli studenti iscritti al CdS sono eletti per un biennio in numero pari al 15% dei docenti componenti il Consiglio di cui alla lettera a) e b) di ciascun CdS;
- e) una unità del personale tecnico-amministrativo dell'Ufficio didattica del DAFE, che partecipa alle adunanze senza diritto di voto e pertanto non concorre alla determinazione del quorum per la validità delle medesime adunanze.

2. Il Consiglio del CdS è costituito con provvedimento del Direttore del Dipartimento, che può costituire un unico Consiglio per più CdS caratterizzati da particolare affinità culturale o organizzativa.

3. All'inizio di ogni A.A. si aggiorna la composizione del Consiglio del CdS in funzione dei docenti e ricercatori di cui all'art. 2 comma 1 lettere a), b) e c) e degli studenti di cui alla lettera d). La composizione viene altresì modificata ogni qualvolta intervenga una modifica nel corpo dei docenti e ricercatori di cui all'art. 2 comma 1 lettere a), b) e c) e degli studenti di cui alla lettera d).

4. Un docente che faccia parte di una delle categorie elencate in questo articolo, comma 1 lettere a) e b) e che risultasse membro di più Consigli di Corso di Studi può optare per la carica di consigliere in uno solo dei Consigli CdS all'inizio di ogni Anno Accademico o nel momento della sua entrata in carica di consigliere.

5. Il Consiglio del CdS si riunisce di norma in seduta plenaria, per la quale sono convocati tutti i componenti.
6. Due o più Consigli di CdS possono riunirsi in seduta congiunta, su proposta e d'intesa dei Coordinatori, per trattare materie di comune interesse. I Consigli in seduta congiunta sono presieduti dal Coordinatore di uno dei CdS secondo criteri di alternanza.
7. Le proposte e/o delibere sono considerate valide quando assunte a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto
8. La partecipazione delle componenti alle adunanze ed alle deliberazioni è regolata dai principi stabiliti dalla legge per la partecipazione alle adunanze ed alle deliberazioni dei Consigli di CdS.
9. Le delibere del Consiglio di CdS vengono adeguatamente pubblicizzate secondo le norme di legge.

Articolo 3

Coordinatore del Consiglio di corso di studio

1. Il Consiglio di CdS elegge tra i docenti e ricercatori di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) il proprio Coordinatore.
2. Le elezioni del Coordinatore del CdS sono indette dal Direttore del Dipartimento.
3. L'elezione del Coordinatore del CdS avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione e a maggioranza dei presenti nelle votazioni successive.
4. L'elettorato attivo è rappresentato dai docenti e ricercatori di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) e b)
5. Il Coordinatore del CdS è nominato dal Direttore del Dipartimento.
6. Il Coordinatore sovrintende e coordina le attività del CdS che fanno capo al Consiglio, operando d'intesa con il Direttore del Dipartimento. Il Coordinatore del CdS dura in carica quattro anni accademici ed è rinnovabile.

Articolo 4

Funzioni e Compiti del Consiglio di corso di studio

1. Il Consiglio di CdS ha il compito primario di disciplinare, coordinare, monitorare ed assicurare la funzionalità e l'efficacia dei corsi di studio che ad esso afferiscono.
2. Il Consiglio di CdS impronta le attività didattiche e formative a criteri di rigore culturale, appropriate metodologie didattiche, funzionalità organizzativa, efficace promozione delle diverse competenze e professionalità dell'area di interesse con l'intento di conseguire gli obiettivi formativi e di sviluppare un sapere critico negli studenti.
3. Al Consiglio di CdS sono delegate, con potere deliberativo, le funzioni di cui all'art. 8 comma 2 del regolamento di funzionamento del DAFE.
4. Il Consiglio di CdS predispose e sottopone all'approvazione del Dipartimento, a seconda delle scadenze, il piano delle attività didattiche e della copertura degli insegnamenti dei CdS di propria pertinenza, anche secondo le vigenti normative.
5. Il Consiglio di CdS si occupa - a seconda delle scadenze - delle attività di assicurazione della qualità (autovalutazione, riesame ed altre) in accordo con gli organi preposti del Dipartimento e dell'Ateneo e dell'istruzione e redazione della modulistica richiesta dal Ministero competente per la

descrizione dei corsi di studio (ad esempio Scheda Unica annuale – SUA o analoghe) e dei relativi adempimenti connessi.

6. Il Consiglio di CdS predispose e sottopone all'approvazione del Dipartimento i Regolamenti per l'assegnazione e valutazione della tesi di laurea tenendo conto delle normative e regolamenti di Ateneo vigenti.

7. Il Consiglio di CdS predispose e sottopone all'approvazione del Dipartimento un Regolamento per il tirocinio formativo tenendo conto delle normative e Regolamenti di Ateneo vigenti.

8. Il Consiglio di CdS si occupa della periodica revisione ed aggiornamento dell'offerta didattica.

9. Le attività didattiche e formative possono essere promosse ed organizzate anche in collaborazione con Atenei, enti e soggetti esterni, nel rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni dei competenti organi di Ateneo.

Articolo 5

Commissioni e responsabilità

1. Il Consiglio del CdS può istituire le commissioni ed i gruppi di lavoro che ritiene più opportuni per la gestione del CdS e l'Assicurazione di Qualità, in accordo con le disposizioni degli organi del Dipartimento e dell'Ateneo.

Articolo 6

Ordinamenti e regolamenti didattici

1. Il Consiglio di CdS predispose gli Ordinamenti del corso di studio. Tale ordinamento definisce:

- a) la denominazione, la classe di appartenenza, gli obiettivi formativi;
- b) il quadro generale delle attività formative ed i crediti ad esse assegnati;
- c) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

2. Il Regolamento didattico del CdS deve specificare:

- a) l'elenco degli insegnamenti, ripartiti per anno di corso, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari, dell'articolazione, e delle altre attività formative;
- b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti, e le eventuali propedeuticità di insegnamento delle attività formative;
- c) l'elenco degli insegnamenti a scelta guidata offerti agli studenti;
- d) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle verifiche del profitto;
- e) le modalità di accesso e le disposizioni sulla frequenza;
- f) i requisiti di ammissione.

Articolo 7

Sedute del Consiglio del corso di studio

1. Il Consiglio di CdS è convocato dal Coordinatore ogni volta che si renda necessario per lo svolgimento delle funzioni e compiti di cui all'art. 4.



2. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno, possono essere inviate 24 ore prima della riunione.
3. Le sedute del Consiglio di CdS sono valide a condizione che:
 - tutti gli aventi titolo siano stati convocati con le modalità individuate al comma precedente;
 - sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto del Consiglio.
4. L'assunzione delle decisioni avviene con le stesse modalità previste per le sedute del Consiglio del Dipartimento.
5. Le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio di CdS sono assunte dalla unità del personale tecnico-amministrativo dell'Ufficio didattica del Dipartimento o da un componente del Consiglio nominato all'inizio della seduta dal Coordinatore.
6. Le attività di supporto al Consiglio di CdS sono assegnate all'Ufficio didattica del Dipartimento.
7. L'elenco dei presenti alla seduta include solo gli aventi diritto al voto.
8. I verbali, sottoscritti dal Coordinatore e dal segretario verbalizzante, sono conservati a cura dell'Ufficio didattica del Dipartimento.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico su proposta delle strutture primarie DAFE e DIUSS ed è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.

Articolo 9

Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo ed al Regolamento di funzionamento del DAFE.